

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.»

- 14) All'articolo 1, paragrafo 5 e all'articolo 27 bis della direttiva 81/851/CEE, il riferimento all'articolo 2 ter della direttiva 81/852/CEE è sostituito dal riferimento all'articolo 42 undecies.

Articolo 2

Il comitato previsto all'articolo 2 ter della direttiva 81/852/CEE è denominato «comitato permanente per i medicinali veterinari».

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1995,

ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 7. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 7 della presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TRØJBORG